



Città di
Castiglione
delle Stiviere

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

Sommario

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Composizione.....	3
Art. 3 - Procedura di individuazione.....	3
Art. 4 - Durata.....	4
Art. 5 - Incompatibilità.....	4
Art. 6 - Conflitto d'interessi.....	4
Art. 7 - Modalità di funzionamento.....	4
Art. 8 - Assenze ingiustificate/ surroga dei commissari.....	5
Art. 9 - Attribuzioni della Commissione per il paesaggio.....	5
Art. 10 - Gestione delle istruttorie da parte della Commissione per il paesaggio.....	5
Art. 11 - Convocazione.....	6
Art. 12 - Validità delle sedute e delle decisioni.....	6
Art. 13 - Pubblicità delle sedute.....	6
Art. 14 - Verbalizzazione.....	7
Art. 15 - Compensi.....	7
Art. 16 - disposizioni finali e transitorie.....	7

Articolo 1

Finalità

1. La Commissione per il paesaggio assicura un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, e si esprime sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti.

Articolo 2

Composizione

1. La Commissione per il paesaggio, è composta da un minimo di 6 membri fino ad un massimo di 12 membri ed è composta da soggetti aventi una particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.
3. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal *curriculum* individuale allegato alla candidatura presentata.
5. Ai lavori della Commissione partecipa un dipendente del settore tecnico con funzione di Responsabile del Procedimento e uno con funzione di Segretario, nominati dal Dirigente Area Tecnica.

Articolo 3

Procedura di individuazione

1. I componenti della Commissione per il paesaggio ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005 devono avere una particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e sono scelti mediante ricorso a selezione pubblica, tramite avviso all'Albo *on line* per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.
2. I componenti della Commissione per il paesaggio, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.
3. I componenti della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento del Dirigente Area Tecnica, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei *curricula* delle candidature presentate.
4. Tra i componenti, il Dirigente dell'Area tecnica individuerà il Presidente, il quale dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente. Il Dirigente nominerà altresì uno o più vice presidenti.

5. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 4

Durata

1. La durata in carica della Commissione per il paesaggio è fissata in anni cinque, con scadenza al 31 dicembre del quinto anno;
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il paesaggio decade.

Articolo 5

Incompatibilità

1. I componenti della Commissione per il paesaggio devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di progetti da essi elaborati o alla redazione dei quali abbiano comunque preso parte.
2. La carica di componente della Commissione per il paesaggio è incompatibile:
 - con la carica di consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta comunale;
 - con la presenza di condanne, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (delitti contro la P.A.);
3. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Articolo 6

Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione per il paesaggio direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado o al coniuge di un membro della Commissione per il paesaggio.

Articolo 7

Modalità di funzionamento

1. La Commissione per il Paesaggio può essere gestita, in forma stabile o saltuaria, in sottogruppi. In tal caso dovranno essere nominati tanti vice Presidenti, quanti sono i gruppi costituiti.
2. La Commissione per il Paesaggio può approvare un'apposita disciplina per il funzionamento delle sedute.
3. Periodicamente, ma almeno una volta all'anno, il Presidente e i Vicepresidenti dovranno presentare al Dirigente dell'Area Tecnica una specifica relazione, anche verbale, sullo stato del funzionamento della Commissione stessa.

Articolo 8

Assenze ingiustificate/ surroga dei commissari

1. I Commissari decadono automaticamente, se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio. Il Dirigente Area Tecnica provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti.
2. Il Presidente della Commissione per il paesaggio, qualora riscontri comportamenti scorretti da parte dei Commissari e gravi carenze nelle istruttorie dei pareri paesistici ambientali, ne dà immediata comunicazione al Dirigente Area Tecnica, il quale dopo attenta analisi dei fatti può provvedere alla revoca dell'incarico e alla nomina di un nuovo Commissario utilizzando l'elenco proveniente dal Bando di cui all'art. 3 comma 1.

Articolo 9

Attribuzioni della Commissione per il paesaggio

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione per il paesaggio si svolge mediante espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero del presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
2. La Commissione per il Paesaggio, come disposto dall'art. 80 della L.R. 12/2005, ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:
 - al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
 - al rilascio del parere ex art. 32 Legge 47/1985;
 - al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti, di cui all'articolo 64, comma 8 della medesima legge;
 - al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente.

Articolo 10

Gestione delle istruttorie da parte della Commissione per il paesaggio

1. La Commissione per il paesaggio si esprime sui progetti elencati al precedente art. 9, che le vengono sottoposti dal responsabile del procedimento competente.
2. Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formazione dei relativi pareri, la Commissione per il paesaggio valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene. In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 42/2004) si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs 42/2004) si deve fare riferimento al significato – storico – culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale che dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che dal Piano di Governo del Territorio;
3. Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione deve fare riferimento alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:
 - nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del D.lgs 42/2005);

- nel Piano Territoriale Regionale;
 - nel Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova;
 - nel Piano di Governo del Territorio;
 - nel “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” (D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 – pubblicata sul BURL del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19);
 - nei “Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12” (D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 - pubblicata sul BURL del 13 gennaio 2012, serie ordinaria n. 2).
4. In ogni caso i pareri della Commissione per il paesaggio devono essere adeguatamente motivati, anche se favorevoli, e sono richiamati nell’autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 11

Convocazione

1. La Commissione per il paesaggio è convocata dal Responsabile del Settore urbanistica e sportelli unici ed avrà sede presso il Palazzo Municipale.
2. Unitamente alla convocazione, il Responsabile trasmette il relativo ordine del giorno, almeno 3 giorni prima della data della seduta.
3. Le sedute della Commissione per il paesaggio si possono svolgere anche *on line*.
4. Dalla data del ricevimento dell’avviso a quella della seduta, presso la sede comunale i componenti potranno esaminare i progetti inseriti all’ordine del giorno.
5. I progetti vengono inseriti nell’ordine del giorno e sottoposti all’esame della Commissione per il paesaggio secondo il loro ordine cronologico di presentazione al protocollo generale dell’Ente.

Articolo 12

Validità delle sedute e delle decisioni

1. La Commissione è validamente costituita qualora siano presenti almeno 3 componenti, incluso il Presidente o un vice Presidente. Decorsa un’ora dopo quella indicata nell’avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti della Commissione nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l’adunanza rinviando gli argomenti posti all’ordine del giorno ad un’altra adunanza.
3. Il Presidente può ammettere l’audizione del progettista.
4. La Commissione, qualora lo ritenga utile, potrà eseguire sopralluoghi.
5. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13

Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere solo il progettista limitatamente all’illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Articolo 14

Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente comunale che non ha diritto di voto; il Segretario può coincidere con il RUP.
2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta e archiviazione; i verbali delle adunanze devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
3. Le valutazioni dei Commissari devono essere richiamate per esteso nei verbali di seduta, allegando il parere di cui all'art. 10.

Articolo 15

Compensi

1. La partecipazione a ciascuna seduta della Commissione per il paesaggio secondo quanto previsto dall'art. 183 del D.lgs 42/2004 è gratuito; in presenza di elementi giustificativi, può essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.
2. L'importo massimo dei rimborsi spese e le modalità di pagamento sono da definirsi con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 16

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli attuali componenti della Commissione per il Paesaggio restano in carica sino al 31 dicembre 2022.
2. Prima della scadenza del 31/12/2022, Il numero dei componenti potrà essere integrato fino alla concorrenza di 12 membri, come previsto dall'articolo 2 del presente Regolamento.